



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

IL TRIBUNALE DI ASTI IN COMPOSIZIONE

Parte_1

nella persona del Giudice Dott. Rosemma GHIBERTI

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa **n. 3283/2022+2056/2023** del Ruolo Generale, avente ad oggetto *Appalto di opere pubbliche – Opposizione a decreto ingiuntivo*;

fra

Parte_2

[...] rappresentata e difesa dagli avv.ti ELENA GIRAUD e DONATELLA FINIGUERRA, entrambi del Foro di Torino, presso il cui studio ha eletto domicilio in forza di procure speciali del 13 ottobre 2022 e del 29 giugno 2023;

parte attrice opponente

e

Controparte_1

[...] rappresentata e difesa dall'avv. MANLIO ANGELO GIATTINO del Foro di Asti presso il cui studio ha eletto domicilio in forza di procure speciali del 02 gennaio 2023 e del 04 ottobre 2023;

parte convenuta opposta

Parte_2

[...] **ha così concluso:** <<Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, A) IN ACCOGLIMENTO DI QUANTO DEDOTTO, ECCEPITO E DOMANDATO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G. N. 3283/2022, In via preliminare Accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la controversia RG 3283/2022 in favore della competenza arbitrale, stante la sussistenza di clausola compromissoria nel contratto di subappalto 3.06.2021, e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Asti n. 939/2022 del

25.08.2022 (R.G. n. 2114/2022), emesso il 24.08.2022 e depositato il 25.08.2022, unitamente ad istanza di correzione di errore materiale ex art. 287 cpc n. 1 depositata in data 8.09.2022 nel fascicolo del suddetto procedimento monitorio R.G. n. 2114/2022 e pedissequo provvedimento di accoglimento n. cronol. 1606/2022 del 28.09.2022 di correzione di errore materiale del decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Asti n. 939/2022 (R.G. n. 2114/2022), notificato in data 3.10.2022 a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della Legge n.53 del 1994 per il complessivo importo capitale ingiunto di € 11.147,60, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria e successive, con conseguente revoca dello stesso per le ragioni esposte in atti. Rigettare l'avversaria istanza ex art. 186 ter cpc di ingiunzione di pagamento della somma di euro 10.800,00 o veriore importo accertando in corso di causa, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, oltre euro 685,50 di cui euro 145,50 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa, oltre ad euro 46,60 per spese notarili ed oltre euro 301,00 per spese della diffida stragiudiziale e per l'effetto confermare l'ordinanza 16-17.3.2023 di rigetto per inammissibilità della suddetta istanza ex art. 186 ter cpc per le ragioni di cui in atti; Rigettare l'avversaria istanza ex art. 186 bis cpc di pagamento della somma di euro 10.000,00 o veriore importo accertando in corso di causa e per l'effetto revocare ai sensi dell'art. 177 cpc l'ordinanza 16-17.3.2023 nella parte in cui ha accolto la suddetta istanza ex art. 186 bis cpc, con conseguente revoca dell'ordinanza 16-17.3.2023 ex art. 186 bis cpc di pagamento di euro 10.000,00 per le ragioni di cui in atti, e conseguentemente dichiarare tenuto e condannare *Controparte_1* (C.F. *C.F._1*), in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale [...]

Controparte_1 (P.I. *P.IVA_1*), a pagare, a titolo restitutorio, in favore di *Parte_2* (C.F. *C.F._2* , in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale *Parte_2* [...]) (P.I. *P.IVA_2*), l'importo di € 10.000,00 (euro diecimila/00) per le causali di cui sopra. Nel merito Accertare e dichiarare illegittimo ovvero nullo ovvero inefficace e per l'effetto revocare ed annullare totalmente l'opposto decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Asti n. 939/2022 del 25.08.2022 (R.G. n. 2114/2022), emesso il 24.08.2022 e depositato il 25.08.2022, unitamente ad istanza di

correzione di errore materiale ex art. 287 cpc n. 1 depositata in data 8.09.2022 nel fascicolo del suddetto procedimento monitorio R.G. n. 2114/2022 e pedissequo provvedimento di accoglimento n. cronol. 1606/2022 del 28.09.2022 di correzione di errore materiale del decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Asti n. 939/2022 (R.G. n. 2114/2022), notificato in data 3.10.2022 a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della Legge n.53 del 1994 per il complessivo importo capitale ingiunto di € 11.147,60, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria liquidate in complessivi euro 685,50 di cui euro 145,50 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa, oltre ad euro 46,60 per spese notarili, e successive, in quanto totalmente infondato, insussistente, ingiusto ed illegittimo per i motivi esposti in atti, nonché respingere integralmente tutte le domande avversarie con esso proposte, essendo infondate per i motivi di cui in atti. In ogni caso, respingere integralmente tutte le domande avversarie di pagamento della somma di euro 11.147,60, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, oltre euro 685,50 per spese dell'ingiunzione di cui euro 145,50 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa, oltre ad euro 46,60 per spese notarili ovvero della somma di euro 10.800,00 oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, oltre euro 685,50 per spese dell'ingiunzione di cui euro 145,50 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa, oltre ad euro 46,60 per spese notarili ed oltre euro 301,00 per spese della diffida stragiudiziale o della minor somma di euro 10.000,00 oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 oltre euro 685,50 per spese dell'ingiunzione di cui euro 145,50 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa, oltre ad euro 46,60 per spese notarili ed oltre euro 301,00 per spese della diffida stragiudiziale, ovvero respingere le avverse domande di pagamento di altra somma accertanda in corso di causa o ritenuta più giusta dal Giudice, essendo tutte infondate per i motivi di cui in atti. In via istruttoria Senza inversione dell'onere della prova, ammettere i mezzi di prova dedotti negli assegnati termini ex art. 183 VI comma c.p.c.; Dichiarare l'inammissibilità per tardiva produzione dei documenti di parte opposta Mediastrade nn. 1-2-3 allegati alla 3^a memoria 30.06.2023, in quanto non configurano mezzi di prova contraria, vertendo su circostanze di prova diretta in funzione delle difese svolte dall'opposto fin dalla comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto disporre l'estromissione dal

giudizio. In ogni caso Con il favore delle spese e compensi del giudizio RG 3283/2022, e comunque delle spese e compensi delle cause riunite RG 3283/2022 + RG 2056/2023, oltre il rimborso del 15% per spese generali, più I.V.A. e C.P.A. di legge. B) IN ACCOGLIMENTO DI QUANTO DEDOTTO, ECCEPITO E DOMANDATO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G. N. 2056/2023 Nel merito Accertare e dichiarare illegittimo ovvero nullo ovvero inefficace e per l'effetto revocare ed annullare totalmente l'opposto decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Asti n. 451/2023 del 5.04.2023 (R.G. n. 918/2023), emesso il 31.03.2023 e depositato il 5.04.2023 come integrato dal provvedimento n. cron. 877/2023 dell'11.05.2023 di correzione di errore materiale a seguito di istanza ex art. 287 cpc in data 11.04.2023, notificato in data 31.05.2023 a mezzo pec ai sensi della Legge n.53 del 1994 per il complessivo importo capitale ingiunto di € 16.547,60, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria e successive, in quanto totalmente infondato, insussistente, ingiusto ed illegittimo per i motivi esposti in atti, nonché respingere integralmente tutte le domande avversarie con esso proposte, essendo infondate per i motivi di cui in atti. In ogni caso, respingere integralmente tutte le domande avversarie di pagamento della somma capitale di euro 16.200,00 (sedicimiladuecento/00), oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, oltre euro 1.000,00 per spese di lite liquidate nel procedimento monitorio di cui all'RG 918/2023, euro 145,50 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa, oltre euro 46,60 (quarantasei/60) per spese notaio **Per_1** relative alla richiesta del certificato di conformità, oltre euro 301,00 (trecentouno/00) per spese della diffida stragiudiziale ovvero respingere tutte le avverse domande di pagamento di ogni altra somma accertanda in corso di causa e/o successive occorrendo, essendo tutte infondate per i motivi di cui in atti. In via istruttoria Senza inversione dell'onere della prova, ammettere i mezzi di prova dedotti nei termini ex art. 171 ter cpc Dichiarare l'inammissibilità per tardiva produzione dei documenti di parte opposta Mediastrade nn. 16-17 allegati alla 3^ memoria 4.12.2023, in quanto non configurano mezzi di prova contraria, vertendo su circostanze di prova diretta in funzione delle difese svolte dall'opposto fin dalla comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto disporre l'estromissione dal

giudizio. In ogni caso Con il favore delle spese e compensi del giudizio RG n. 2056/2023, e comunque delle spese e compensi delle cause riunite RG 3283/2022 + RG 2056/2023 oltre il rimborso del 15% per spese generali, più I.V.A. e C.P.A. di legge.>>.

Controparte_1

Controparte_1

ha così concluso: <<A) In ordine alla causa civile di cui all'R.G. nr. 3283/2022 Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, in persona del Giudice Istruttore designato In via preliminare e processuale: accertare e dichiarare la competenza del Tribunale adito all'emissione del decreto ingiuntivo nr. 939/2022 di cui all'R.G. nr.2114/2022 nonché la propria competenza a decidere la presente controversia e per l'effetto dichiarare priva di efficacia e/o nulla perché vessatoria la clausola prevista all'art. 20 del contratto di sub-appalto del 3.06.2021; Sempre in via preliminare: emettere ordinanza con cui sia concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (decr. ing. nr. 939/2022 di cui all'R.G. nr. 2114/2022), non sussistendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., per essere l'opposizione avversa non fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione anche alla luce della paventata istruttoria richiesta *ex adverso*; In subordine: emettere ordinanza ex art. 186 ter e/o bis c.p.c., dichiarandola provvisoriamente esecutiva, a carico della controparte recante ingiunzione di pagamento della somma di Euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00), o veriore importo accertando in corso di causa, oltre interessi legali moratori di cui al D.Lgs. nr. 231/2002 dalla scadenza della fattura sino al saldo effettivo, oltre euro 685,50 di cui euro 145,50 per anticipazioni, oltre spese generali i.v.a. e c.p.a. oltre Euro 46,60 (quarantasei/60) quale somma sostenuta per la richiesta del certificato di conformità presentata dal Notaio **Per_1** oltre la somma di Euro 301,00 (trecentouno/00) quale importo corrisposto per la diffida ad opera dell'avvocato [così Cass. del 17.05.2022 nr. 15732], ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta idonea a provare l'avvenuto pagamento del corrispettivo della fattura oggetto di ingiunzione, né risultando la presente causa di pronta soluzione anche alla luce della paventata istruttoria richiesta *ex adverso*; In ulteriore subordine: emettere ordinanza ex art. 186 bis dichiarandola provvisoriamente esecutiva, a carico della

controparte recante ingiunzione di pagamento della somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00), o veriore importo accertando in corso di causa, essendo tale somma non contestata né dal punto di vista dell' *an debeatur* né dal punto di vista del *quantum*, ma riconosciuta dalla controparte attraverso numero due pec inviate in data 18.02.2022 alla parte convenuta in opposizione (doc. H e doc. M); Nel merito: respingere ogni e qualsiasi domanda attorea nei confronti di Controparte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi e le causali di cui in atti e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto (decr. ing. nr. 939/2022 di cui all'R.G. nr. 2114/2022) ovvero dichiarare, comunque, che l'attore in opposizione è tenuto a pagare al convenuto in opposizione la somma capitale di Euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00), o veriore importo accertando in corso di causa, oltre interessi legali moratori di cui al D.Lgs. nr. 231/2002 dalla scadenza della fattura sino al saldo effettivo, oltre euro 685,50 di cui euro 145,50 per anticipazioni, oltre spese generali i.v.a. e c.p.a. oltre Euro 46,60 (quarantasei/60) quale somma sostenuta per la richiesta del certificato di conformità presentata dal Notaio Per_1 oltre la somma di Euro 301,00 (trecentouno/00) quale importo corrisposto per la diffida ad opera dell'avvocato [così Cass. del 17.05.2022 nr. 15732] oltre le successive occorrenze; In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di accogliere le doglianze dell'opponente, condannare parte attrice al pagamento della minor somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) o veriore importo accertando in corso di causa, oltre interessi legali moratori di cui al D.Lgs. nr. 231/2002 dalla scadenza della fattura sino al saldo effettivo, oltre euro 685,50 di cui euro 145,50 per anticipazioni, oltre spese generali i.v.a. e c.p.a. oltre Euro 46,60 (quarantasei/60) quale somma sostenuta per la richiesta del certificato di conformità presentata dal Notaio Per_1 oltre la somma di Euro 301,00 (trecentouno/00) quale importo corrisposto per la diffida ad opera dell'avvocato, per i motivi di cui in atti e, in ogni caso, in quanto somma pacificamente riconosciuta da parte avversa. In ogni caso: con vittoria di spese competenze ed onorari di causa, rimb. forf. 15% *ex lege*. In via istruttoria: solo qualora ritenuto necessario, ammettere le prove per interrogatorio formale delle parti e testi, in materia diretta e contraria sui capitoli di prova dedotti in comparsa di costituzione e risposta, preceduti dal suffisso "Vero che". B) In ordine alla causa

civile di cui all'R.G. nr. 2056/2023 Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, in persona del Giudice Istruttore designato In via preliminare: emettere ordinanza con cui sia concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (decr. ing. nr. 451/2023 di cui all'R.G. nr. 918/2023), non sussistendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., per essere l'opposizione avversa non fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione anche alla luce della paventata istruttoria richiesta *ex adverso*; Nel merito: respingere ogni e qualsiasi domanda attorea nei confronti di **Controparte_1** in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi e le causali di cui in atti e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto (decr. ing. nr. 451/2023 di cui all'R.G. nr. 918/2023) ovvero dichiarare, comunque, che l'attore in opposizione è tenuto a pagare al convenuto in opposizione la somma capitale di Euro 16.200,00 (sedicimiladuecento/00), o veriore importo accertando in corso di causa, oltre interessi legali moratori di cui al D.Lgs. nr. 231/2002 dalla scadenza della fattura sino al saldo effettivo, oltre euro 1.000,00 per spese di lite liquidate nel procedimento monitorio di cui all'R.G. nr. 918/2023, euro 145,50 per anticipazioni, oltre spese generali i.v.a. e c.p.a. oltre Euro 46,60 (quarantasei/60) quale somma sostenuta per la richiesta del certificato di conformità presentata dal Notaio **Per_1** oltre la somma di Euro 301,00 (trecentouno/00) quale importo corrisposto per la diffida ad opera dell'avvocato [così Cass. del 17.05.2022 nr. 15732] oltre le successive occorrendo. In via istruttoria: solo qualora ritenuto necessario, ammettere i mezzi di prova deducendi nei termini di cui all'art. 171 *ter* c.p.c. In ogni caso: con vittoria di spese competenze ed onorari di causa, rimb. forf. 15% e c.p.a. al 4% *ex lege*.>>.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione **Parte_2** in qualità di titolare dell'impresa **Parte_2** ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 939/2022 emesso dal Tribunale di Asti su ricorso di **Controparte_1** titolare dell'impresa **Controparte_1** [...], con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 11.147,60, di cui € 10.800,00 a titolo di sorte capitale, oltre interessi e spese.

L'opponente ha dedotto preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito in

ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 20 del contratto di subappalto sottoscritto in data 03 giugno 2021, assumendone la validità ed efficacia e nel merito ha contestato integralmente la pretesa creditoria azionata, deducendo che l'impresa **CP_1** avrebbe abbandonato il cantiere senza completare le lavorazioni affidate e sostenendo che le opere indicate nella fattura posta a fondamento del procedimento monitorio non erano state eseguite ovvero non erano state eseguite nella misura allegata dalla controparte ed ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Controparte_1 costituendosi in giudizio ha integralmente contestato le avverse deduzioni, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo di avere regolarmente eseguito le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, deducendo che l'opponente aveva riconosciuto l'esistenza del credito, autorizzando l'emissione della relativa fattura ed ha contestato, inoltre, la validità dell'eccezione fondata sulla clausola compromissoria, assumendo la natura vessatoria della relativa previsione contrattuale e la mancanza di specifica approvazione scritta.

Nel corso del giudizio è stata pronunciata ordinanza ex art. 186 *bis* c.p.c. per l'importo di € 10.000,00.

Con successivo atto di citazione **Parte_2** ha proposto, altresì, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 451/2023 emesso dal Tribunale di Asti in favore del medesimo **Controparte_1** per il pagamento della somma di € 16.547,60, di cui € 16.200,00 a titolo di capitale, oltre accessori. Anche in tale giudizio l'opponente ha contestato integralmente la pretesa creditoria, deducendo che nessun incarico era stato conferito per l'esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto di subappalto e negando l'esistenza di un autonomo credito per lavorazioni extra.

L'opposto costituendosi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo che le prestazioni oggetto della seconda fattura erano state effettivamente richieste ed eseguite nell'interesse del cantiere e che le stesse erano autonome rispetto a quelle oggetto della prima procedura monitoria.

Con provvedimento del Coordinatore della Sezione Civile le due controversie

sono state assegnate a questo medesimo Giudice e successivamente riunite in ragione della connessione soggettiva e dell'evidente collegamento fattuale esistente tra le stesse.

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione d'incompetenza del Tribunale sollevata dall'opponente in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 20 del contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 03 giugno 2021.

È pacifico che la predetta clausola contrattuale invocata preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, tuttavia l'opposto ne ha contestato l'efficacia deducendo la mancanza di una specifica approvazione della clausola medesima.

Il contratto di che trattasi reca una pluralità di clausole disciplinanti il rapporto di subappalto e contiene, nell'ultima pagina, una generica dichiarazione di accettazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., senza specifica indicazione delle clausole soggette a separata approvazione.

In particolare, la clausola compromissoria contenuta nell'art. 20 non risulta specificamente richiamata né assistita da autonoma sottoscrizione o separata approvazione scritta.

Va altresì osservato che le controversie riunite hanno avuto ad oggetto l'accertamento dell'esistenza e dell'entità dei crediti azionati in sede monitoria, nonché la verifica dell'effettiva esecuzione delle lavorazioni poste a fondamento delle fatture e, con riferimento alla seconda pretesa creditoria, l'accertamento dell'esecuzione di attività ulteriori rispetto a quelle originariamente previste nel contratto di subappalto.

Nel corso del giudizio le parti hanno ampiamente discusso il merito delle rispettive pretese mediante attività istruttoria documentale, interrogatorio formale e prova testimoniale, aventi ad oggetto principalmente l'accertamento dell'effettiva esecuzione delle lavorazioni dedotte in giudizio e della sussistenza dei crediti azionati in sede monitoria. Con particolare riferimento alla pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio R.G. n. 918/2023, il *thema decidendum* ha inoltre riguardato l'accertamento dell'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle

originariamente previste nel contratto di subappalto. Tali circostanze confermano che la controversia ha richiesto prevalentemente un accertamento in fatto delle attività svolte dalle parti e delle conseguenti reciproche obbligazioni patrimoniali.

Alla luce delle complessive allegazioni delle parti, della natura delle domande proposte, dell'oggetto delle questioni devolute al giudizio e della documentazione acquisita agli atti, non sussistono i presupposti per una declaratoria di incompetenza del Tribunale adito, con conseguente reiezione della relativa eccezione.

Quanto al merito, occorre distinguere le due opposizioni riunite.

In relazione alla procedura n. 3283/2022 R.G., avente ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 939/2022 emesso per l'importo di € 10.800,00 oltre accessori, l'opposizione non è fondata.

È principio consolidato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto riveste la posizione sostanziale di attore ed è pertanto gravato dall'onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito azionato.

Tale onere deve ritenersi assolto.

Dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria è emerso in modo sostanzialmente univoco che l'impresa **CP_1** operò effettivamente nel cantiere di Arona mediante l'impiego di uomini e mezzi propri.

I testimoni **Testimone_1** ed **Testimone_2** hanno confermato l'esecuzione da parte di **CP_1** di lavorazioni riconducibili al contratto di subappalto per un periodo di circa quindici giorni.

Le loro dichiarazioni hanno trovato riscontro nelle stesse risultanze provenienti dalla prova dedotta dall'opponente.

Le dichiarazioni rese dal teste **Testimone_3** unitamente alle ammissioni rese dall'opponente in sede di interrogatorio formale circa la presenza di uomini e mezzi riconducibili a **CP_1** nel cantiere e l'effettivo svolgimento di attività operative, pur inserendosi nella prospettazione difensiva dell'opponente, hanno confermato che **CP_1** eseguì una parte delle opere previste nel cantiere di Arona, realizzando parte delle opere preparatorie e di supporto necessarie

all'intervento per la posa dei pali mediante uomini e mezzi propri e permanendo in cantiere per un apprezzabile periodo di tempo.

Tali dichiarazioni, unitamente alle ulteriori risultanze testimoniali e documentali acquisite, confermano che **CP_1** eseguì nel cantiere di Arona con uomini e mezzi propri lavorazioni pertinenti al contratto di subappalto e risultano, quindi, idonee a smentire le contestazioni formulate dall'opponente circa l'insussistenza del credito azionato.

Non conduce a diverse conclusioni la deposizione resa dal teste **Tes_4** [...] il quale ha riferito che la ditta **Cont** aveva eseguito attività di escavazione e posa di plinti presso il cantiere di Arona. Tale dichiarazione, tuttavia, si limita a confermare l'intervento di una diversa impresa in una parte delle lavorazioni e non contiene circostanze che escludano l'esecuzione delle prestazioni dedotte da **CP_1** né a smentire le risultanze testimoniali e documentali sopra richiamate.

Parimenti non è stata raggiunta la prova del dedotto grave inadempimento dell'opposto.

L'opponente ha sostenuto che la ditta **CP_1** avrebbe abbandonato il cantiere senza completare le lavorazioni affidate.

Anche a voler ritenere che vi sia stata un'interruzione delle lavorazioni o una mancata ultimazione delle opere affidate, non è stata fornita la prova di un inadempimento di gravità tale da escludere il diritto dell'opposto al pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite.

Le risultanze istruttorie e la corrispondenza intercorsa tra le parti evidenziano che la contestazione dell'opponente riguardava principalmente la mancata prosecuzione e ultimazione delle lavorazioni affidate a **CP_1**. Tuttavia, tale circostanza non vale di per sé ad escludere il diritto dell'opposto al corrispettivo maturato per le attività effettivamente eseguite, né risulta essere stata proposta domanda di risoluzione contrattuale ovvero domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni fondata sull'asserito abbandono del cantiere, né risulta essere stata azionata la clausola risolutiva espressa prevista dal contratto.

Assumono inoltre particolare rilievo le comunicazioni PEC del 18 febbraio 2022 provenienti dalla stessa *Parte_2*.

Con tali comunicazioni l'opponente non contestava l'avvenuta esecuzione di attività da parte di *CP_1* ma respingeva una precedente fattura principalmente per ragioni attinenti all'importo richiesto ed alla mancata ripresa delle lavorazioni, autorizzando contestualmente l'emissione di fattura per € 10.000,00 e precisando che tale importo avrebbe dovuto essere contabilizzato quale primo saldo.

Le medesime comunicazioni evidenziano altresì che la contestazione mossa dall'appaltatore riguardava il ritardo nella ripresa delle lavorazioni e non già l'inesistenza delle attività precedentemente svolte.

Tali documenti, pur non integrando una confessione stragiudiziale in senso tecnico, costituiscono significativo elemento indiziario circa l'avvenuta esecuzione di lavorazioni da parte dell'opposto e circa la sussistenza di una posizione creditoria che la stessa opponente riteneva suscettibile di contabilizzazione almeno in via provvisoria.

Alla luce delle risultanze testimoniali e documentali deve pertanto ritenersi dimostrata la pretesa creditoria posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 939/2022.

L'opposizione proposta avverso tale decreto deve conseguentemente essere respinta con conferma del provvedimento monitorio.

Non meritano accoglimento le ulteriori richieste formulate dall'opponente con riferimento ai provvedimenti interinali adottati nel corso del giudizio.

L'istanza proposta dall'opposto ai sensi dell'art. 186 *ter* c.p.c. è stata già dichiarata inammissibile con ordinanza del 16-17 marzo 2023 e non residuano ragioni per ulteriori statuizioni sul punto.

Deve, altresì, essere respinta la domanda dell'opponente volta alla revoca dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 *bis* c.p.c. in data 16-17 marzo 2023, nonché la conseguente domanda restitutoria avente ad oggetto l'importo di € 10.000,00

corrisposto in esecuzione della medesima ordinanza.

L'ordinanza in questione era stata emessa sulla base di una valutazione sommaria delle risultanze allora disponibili e aveva riconosciuto l'esistenza di una posta creditoria non seriamente contestata.

L'istruttoria successivamente espletata ha confermato la fondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opposto con riferimento alla fattura n. 46/2022.

La conferma del decreto ingiuntivo n. 939/2022 comporta pertanto il definitivo accertamento della debenza della somma oggetto dell'ordinanza anticipatoria, con conseguente insussistenza dei presupposti per la revoca del provvedimento e per l'accoglimento della domanda restitutoria formulata dall'opponente.

Quanto alla procedura iscritta al n. 2056/2023 R.G., avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 451/2023 emesso per l'importo di € 16.200,00 oltre accessori, l'opponente ha dedotto che le lavorazioni poste a fondamento della fattura n. 58 del 29 agosto 2022 non sarebbero mai state richieste e che nessun autonomo incarico sarebbe stato conferito all'opposto per l'esecuzione di attività ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto di subappalto del 03 giugno 2021.

La prospettazione difensiva non trova adeguato riscontro nelle risultanze istruttorie.

Dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio è infatti emerso che l'impresa **CP_1** eseguì attività ulteriori concernenti l'estrazione, la movimentazione, il trasporto e la posa di pali dell'illuminazione pubblica nell'ambito del cantiere di Arona.

Le dichiarazioni rese dai testimoni **Testimone_1** ed **Testimone_2** risultano convergenti nel confermare l'effettivo svolgimento di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle strettamente riconducibili alle opere originariamente affidate con il contratto di subappalto.

Le risultanze testimoniali trovano significativo riscontro nella documentazione acquisita agli atti.

Particolare rilievo assume la comunicazione PEC del 22 febbraio 2022 proveniente

dalla stessa *Parte_2*, nella quale l'appaltatore, dopo avere richiamato le lavorazioni oggetto del contratto, precisava espressamente che "eventuali lavorazioni non comprese nel contratto verranno quantificate a parte".

Tale comunicazione, provenendo direttamente dall'odierno opponente e valutata unitamente alle deposizioni testimoniali che hanno confermato l'effettiva esecuzione delle attività di estrazione, movimentazione e posa dei pali, presuppone l'astratta configurabilità di attività ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite e la loro autonoma rilevanza economica, costituendo significativo elemento di riscontro della natura extracontrattuale delle prestazioni fatturate, incompatibile con la successiva negazione assoluta di qualsiasi extra incarico.

La fattura n. 58/2022 reca inoltre una dettagliata descrizione delle attività eseguite, con specifica indicazione delle operazioni di estrazione e demolizione di diciannove pali presso il Parco di Arona e di venti pali presso il cantiere di Corso della Repubblica, nonché delle attività di movimentazione, trasporto mediante camion con gru, smontaggio delle lampade, sfilamento dei cavi, trasporto dei materiali rimossi, posa dei nuovi pali, fissaggio degli stessi e delle ulteriori attività accessorie di cantiere, comprensive di movieri e segnaletica.

La descrizione contenuta nel documento fiscale risulta coerente con le risultanze testimoniali e con il contesto operativo ricostruito nel corso dell'istruttoria.

Quanto alla quantificazione della pretesa, la fattura n. 58/2022 valorizza le lavorazioni ulteriori mediante applicazione del parametro giornaliero di € 1.800,00 già previsto dal contratto di subappalto del 03 giugno 2021. Tale criterio risulta coerente con il contenuto del rapporto contrattuale e trova riscontro nelle dichiarazioni testimoniali che hanno confermato l'esecuzione di attività ulteriori concernenti la movimentazione e la posa dei pali.

A fronte delle risultanze testimoniali e documentali sopra richiamate, l'opponente non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'inesistenza delle prestazioni fatturate né ha specificamente contestato, mediante elementi tecnici o contabili, l'entità delle lavorazioni indicate o l'incongruità del parametro economico applicato dall'opposto.

Deve, pertanto, ritenersi che *Controparte_1* abbia assolto l'onere

probatorio sul medesimo gravante in ordine sia all'esistenza delle prestazioni poste a fondamento della fattura n. 58/2022 sia all'ammontare del relativo corrispettivo.

Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 451/2023.

Quanto alle eccezioni istruttorie formulate dall'opponente con riguardo alle produzioni documentali dell'opposto, il Tribunale osserva che sulle medesime si è già pronunciato con l'ordinanza istruttoria del 15 ottobre 2024. In ogni caso, la decisione viene assunta sulla base delle risultanze testimoniali e della documentazione ritualmente acquisita al fascicolo, con conseguente irrilevanza delle ulteriori questioni prospettate dalle parti.

Le ulteriori domande, eccezioni, deduzioni ed istanze delle parti, in quanto incompatibili con la presente decisione ovvero irrilevanti ai fini del decidere, devono ritenersi assorbite o comunque disattese.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo; non può essere riconosciuta la voce relativa al contributo unificato indicata nella nota spese della parte opposta in quanto esborso da quest'ultima non sostenuto.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite ai nn. 3283/2022 R.G. e 2056/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- a) respinge l'eccezione di incompetenza del Tribunale proposta dall'opponente;
- b) respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 939/2022 emesso dal Tribunale di Asti nel procedimento monitorio R.G. n. 2114/2022 e, per l'effetto, conferma il predetto decreto;
- c) respinge la domanda di revoca dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 *bis* c.p.c. in data 16-17 marzo 2023 nonché la conseguente domanda restitutoria proposta dall'opponente;
- d) respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 451/2023 emesso dal Tribunale di Asti nel procedimento monitorio R.G. n. 918/2023 e, per l'effetto, conferma il predetto decreto;
- e) condanna Parte_2 quale titolare dell'impresa individuale

Parte_2 al pagamento delle spese di lite
delle cause riunite in favore di *Controparte_1* quale titolare dell'impresa
individuale *Controparte_1* che liquida in € 7.616,00,
per compensi professionali, oltre oneri ed accessori (15%) come per legge.

Così deciso in Asti il 06/06/2026.

Il Tribunale di Asti in composizione monocratica
(Dott. Rosemma GHIIBERTI)